

**Contratto di appalto per i
Servizi di organizzazione e progettazione logistica dell'ospitalità
per i vincitori della quinta edizione del Premio Claudio Carabba
CIG: BA0AEF8810
Codice commessa: PROG/164 - PNCIS 2025/2026 Lanterne Magiche**

*

Art. 1 - Le Parti

1. **Fondazione Sistema Toscana**, con sede legale in Firenze, Via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484 in persona del Direttore, Francesco Palumbo, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Sistema Toscana (di seguito denominata per brevità "FST" o "Committente").
2. **Spazio Alfieri Società consortile a responsabilità limitata**, con sede legale a Firenze, in via dell'Ulivo n. 6, codice fiscale e partita IVA n. 06340400487, in persona del legale rappresentante (di seguito denominata anche soltanto "Affidataria" oppure "Esecutore").

Art. 2 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso FST

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) e quello di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) sono assunti da Stefania Ippoliti (s.ippoliti@fst.it), Responsabile dell'Area Cinema e Mediateca di FST.
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 3 – Oggetto del contratto

1. Costituiscono l'oggetto delle obbligazioni dell'Affidataria del presente contratto i servizi di organizzazione e progettazione logistica dell'ospitalità riservata ai vincitori della quinta edizione del Premio Claudio Carabba, presso la Mostra del Cinema di Venezia.
2. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidataria è di € 2.100,00 (euro duemila e cento/00) oltre IVA.
3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 4 - Corrispettivo

1. Per le prestazioni che saranno eseguite dall'Affidataria il corrispettivo riconosciuto è pari a € 2.100,00 (euro duemila e cento/00) oltre IVA.
2. Nel corrispettivo sopra indicato deve ritenersi compreso il compenso per ogni prestazione descritta nel presente contratto e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidataria a qualsiasi ulteriore pretesa.

Art. 5 – Divieto di recesso e valore del contratto

1. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.
2. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
3. Qualora in corso di svolgimento del servizio si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente potrebbe imporre all'Affidataria l'esecuzione con conseguente, proporzionale incremento del corrispettivo, alle condizioni previste nella presente scrittura.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 4 del Codice, l'importo massimo stimato dell'appalto è pari a € 2.520,00 (euro duemilacinquecento venti/00) oltre IVA.

Art. 6 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 7 - Penali e risoluzione del contratto

1. FST contesterà all'Affidataria per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione del contratto in caso di:
 - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto stabilito nel presente contratto e nel preventivo allegato;
 - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati dal contratto per cause imputabili all'Affidataria;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidataria, nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. L'Affidataria, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. Qualora l’Affidataria non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
4. in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto richiesto dal DEC, una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l’1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell’ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze determinate dall’inesatto adempimento) per ogni inesatto adempimento o inadempimento rilevato dal DEC;
5. in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Esecutore, una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l’1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell’ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
6. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l’Affidataria avrebbe dovuto adempiere. L’ammontare della penale per l’inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell’Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.
7. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all’esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l’importo dalle somme dovute da FST all’Affidataria stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all’irrogazione delle penali medesime.
8. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l’inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all’Esecutore, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell’art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l’adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
9. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell’Affidataria.
10. Qualora l’ammontare cumulativo delle penali applicate all’Esecutore complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del contratto, l’Affidataria sarà ritenuto gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto.
11. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall’inadempimento.
12. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell’Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell’esecuzione.
13. L’applicazione delle penali non solleva l’Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
14. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all’esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell’applicazione di penali, anche nel caso in cui l’Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all’eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 8 - Modalità di emissione della fattura per il corrispettivo e termini di saldo

1. FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura deve essere inviata tramite canale telematico, usando il codice univoco **MSUXCR1**. L’Affidataria si impegna a trasmettere altresì una “copia di cortesia” della medesima fattura, in formato pdf, alle seguenti caselle di posta elettronica: e.salvadori@fst.it e amministrazione@fst.it.
2. Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo split payment;
3. La fattura dovrà essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d’Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
4. L’Affidataria si impegna a emettere la propria fattura, per l’intero ammontare del proprio corrispettivo, una volta eseguite tutte le prestazioni descritte nel presente contratto.
5. La fattura dovrà riportare nell’oggetto la denominazione del contratto e i codici di seguito indicati:
Servizi di organizzazione e progettazione logistica dell’ospitalità per i vincitori della quinta edizione del Premio Claudio Carabba
CIG: BA0AEF8810
Codice commessa: PROG/164 - PNCIS 2025/2026 Lanterne Magiche
6. Il pagamento della fattura avverrà tramite bonifico bancario entro 30 gg. d.f.f.m., previa verifica da parte di FST della regolarità contributiva dell’Operatore economico, presso i competenti enti previdenziali.

Art. 9 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01) e Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare che dichiara di aver letto dal profilo web di questa Committente e che dichiara di aver compreso.
2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.lgs. 231/01 da parte della stessa Affidataria o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 10 - Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Esecutore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nell'Art. precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'Esecutore stesso o di suoi eventuali collaboratori, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Art. 11 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidataria in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. è: **BA0AEF8810**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), FST informa l'Affidataria che:
 - a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b) l'Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 13 - Foro competente e clausole finali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA e al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.
3. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2008 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

L'Affidataria

Spazio Alfieri Società consortile a responsabilità limitata

La Committente

Fondazione Sistema Toscana